



Economia Aziendale Online

Business and Management Sciences
International Quarterly Review

*Aspetti conoscitivi, problemi etici e vincoli giuridici
del bilancio di esercizio*

Ferdinando Superti Furga

Pavia, Settembre 2014

N. 2/2014

www.ea2000.it

www.economiaaziendale.it



PaviaUniversityPress

Electronic ISSN 2038-5498
Reg. Trib. Pavia n. 685/2007 R.S.P.

Aspetti conoscitivi, problemi etici e vincoli giuridici del bilancio di esercizio

Ferdinando Superti Furga

Abstract

Il quadro di riferimento di questo saggio sulle caratteristiche conoscitive ed etiche, e sui vincoli giuridici posti al sistema informativo esterno dell'azienda, è quello del bilancio unico, inteso come espressione dell'equilibrio economico dell'impresa. Questo chiarimento preliminare sembra necessario per distinguerci da quella parte della teoria economico-aziendale che sostiene l'esigenza di una pluralità di bilanci di esercizio secondo le differenti finalità conoscitive che si intendono perseguire, come, per esempio, la determinazione del reddito prelevabile, quella del reddito prodotto, oppure la determinazione del reddito normalizzato.

Il carattere unico del bilancio di esercizio pone infatti problemi di notevole rilievo sul suo statuto conoscitivo che si intrecciano strettamente con le conseguenze etiche dell'informazione aziendale (Per una più ampia discussione intorno all'opportunità del bilancio unico, si rimanda a SUPERTI FURGA F., *Passato e presente del bilancio di esercizio: verso un bilancio intelligibile*, in " Riv. Dott. CoMM. ", 1968 n. 6, pp. 1035-1063, passim).

Keywords: bilancio d'esercizio, etica del bilancio, misura del reddito.

1. Gli aspetti conoscitivi del bilancio di esercizio

L'unicità del bilancio di esercizio potrebbe far presumere che sia possibile raggiungere per suo mezzo un'unica verità del bilancio stesso con rilevanza sia conoscitiva che etica.

Occorre innanzitutto ricordare che la finalità privilegiata di tale bilancio unico è la determinazione del reddito economicamente attribuibile al periodo amministrativo che dà nome all'esercizio e del correlato capitale di bilancio.

E' inoltre da escludere ab inizio che il complesso delle voci di bilancio possa essere inteso come una mera registrazione speculare dei fatti aziendali verificatisi nello svolgimento dell'attività di gestione, secondo la nota tripartizione in valori certi, stimati e congetturati¹. Le due ultime categorie di tali valori non consen-

tono infatti una verifica per corrispondenza delle valutazioni di bilancio. Ciò comporta una considerazione articolata del rapporto fatti-valori, la cui corrispondenza resta pur sempre la via regia di ogni interpretazione della verità in senso oggettivo. È tuttavia ben noto che tale accezione del termine verità è applicabile unicamente alla classe dei valori certi i quali non rappresentano di norma la parte quantitativamente e qualitativamente più rilevante delle voci di bilancio. A questa classe si riferisce generalmente il controllo dell'" elemento materiale o oggettivo " per stabilire la veridicità di un bilancio. D'altra parte sembra del tutto insufficiente ridurre alla dimensione della pura soggettività il complesso delle poste che sono il risultato di operazioni valutative.

La valutazione non è immaginazione, ma è piuttosto il risultato dell'esperienza di operazioni aziendali analoghe realizzate nel passato e codificate nel corpus dei principi contabili, ricavati per via induttiva dall'osservazione di casi particolari.

Tra i due limiti, ugualmente inattuabili, dell'arbitrio valutativo e della completa corrispondenza fattuale, esiste un'area intermedia in cui il rapporto tra fatti e valori si articola in modo vario e complesso senza mai arrivare tuttavia a vanificarsi.

Questo ci pare estremamente importante per garantire

¹ Ci piace ricordare, con qualche nostalgia, che chi scrive è stato avviato alla discussione sulla natura dei valori di bilancio da Carlo Masini, quando era studente all'Università Bocconi.

la veridicità dell'informazione aziendale attraverso il bilancio unico. Riteniamo che per arrivare a stabilire la correttezza economica del bilancio di esercizio sia necessario ricorrere a una concezione della verificabilità più articolata rispetto a quella ristretta della corrispondenza tra fatti e valori. Come si è già osservato in altra sede² all'interno delle scienze umane trova scarsa applicazione la nozione ristretta di verità come pura corrispondenza che implica un rapporto di conoscenza perfettamente adeguata tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto. Nel caso del bilancio tale concezione della verità risulta utilizzabile soltanto per i valori certi. Già per i valori stimati, la loro verifica in termini di corrispondenza si presenta come soltanto possibile e non immediatamente attuabile, con la conseguenza che questa categoria di valori costituisce unicamente un'approssimazione alla verità o, se ci è consentita l'espressione, una "verità parziale".

Quanto poi ai valori congetturati, è necessario fare ricorso ad una interpretazione sintattica della nozione di verità, intendendola come pura coerenza tra enunciati. La soluzione formalmente corretta, ora indicata, per stabilire la verità dei valori congetturati in ordine alla loro coerenza con il sistema di ipotesi gestionali da cui derivano in larga misura il loro significato, non sottrarrebbe tuttavia un bilancio così verificato al rischio di una redazione arbitraria. È allora necessario trasferire la verifica dei singoli valori congetturati al livello delle "ipotesi assunte" per le quali è possibile un controllo che tenga conto della loro realizzabilità fattuale, sottraendo così la categoria dei valori congetturati ad una verifica esclusivamente sintattica che trascuri completamente il loro significato fattuale. La salvaguardia dei valori congetturati dal pericolo della riduttività di un controllo puramente sintattico o di un loro abbandono all'arbitrio è validamente sostenuta dalla nota integrativa, deputata ad indicare i criteri di valutazione adottati che hanno consentito la formazione dei valori delle singole voci in corretta derivazione dalle ipotesi che li hanno generati, e dalla relazione sulla gestione ove le ipotesi assunte devono essere esplicitate e giustificate alla luce della loro compatibilità con il sistema di vincoli che condiziona lo sviluppo della gestione.

A giudizio di chi scrive, il problema della verità del bilancio deve dunque essere affrontato con la consapevolezza che non è applicabile a molta parte delle sue voci una nozione di verità in senso forte come corrispondenza tra fatti ed enunciati, qui intesi come valori. Questo tuttavia non comporta che l'incommensurabilità tra la verificabilità delle singole voci e la loro verifica completa debba implicare la rinuncia al controllo della veridicità del bilancio stesso. A questo scopo, attraverso il più largo riferimento possibile al contesto fattuale in cui si radicano i valori

espressi in bilancio, sembra preferibile sostituire alla ricerca della verità il conseguimento di una complessiva e più facilmente raggiungibile intelligibilità del bilancio stesso. La caratteristica dell'intelligibilità pare costituire il massimo risultato che ci si può realisticamente attendere a livello conoscitivo e risulta anche in armonia con le finalità e con gli obblighi etici dell'informazione aziendale.

Nella prospettiva dell'intelligibilità il concetto di oggettività dell'informazione aziendale si trasforma nella validità intersoggettiva delle informazioni di bilancio che devono rendere universalmente comprensibili le operazioni e i comportamenti caratterizzanti le scelte della gestione e rappresentano perciò il complesso dei fatti aziendali più interessante e più problematicamente raffigurabile in linguaggio quantitativo. Procedura questa assai corrente nell'epistemologia delle scienze umane, in cui il soggetto conoscente è totalmente omogeneo all'oggetto da conoscere, dove perciò l'oggettività si riduce sostanzialmente ad intersoggettività. Il sistema dei valori contabili rileva infatti, nella maggior parte dei casi, operazioni di gestione generate da scelte dell'uomo, anche se tale categoria non esaurisce tutto ciò che deve essere rappresentato dalla contabilità e quindi dal bilancio.

Ci sembra anche che la prospettiva dell'intelligibilità riduca il contrasto tra le metodologie invocate per la determinazione dei valori certi e quelle deputate a configurare i valori congetturati in cui intervengono tradizionalmente elementi intenzionali o soggettivi. Si diminuisce in tal modo la distanza tra il richiamo a un criterio di verità mai completamente conseguibile per la totalità dei valori di bilancio e l'appello al labile principio della ragionevolezza che dovrebbe intervenire là dove non sia possibile la verifica fattuale. Di fatto la "ragionevolezza" finisce per coincidere con l'opinione personale del giudice e non è in alcun modo riferibile a criteri fissi di qualche attendibilità³.

Con il riferimento al carattere intelligibile del bilancio come requisito fondamentale per la sua capacità di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione aziendale, s'intende quindi sottrarlo sia ad una utopistico pretesa di verità adeguata, sia all'arbi-

³ Per una valida critica del debole principio di "ragionevolezza", si veda BARA., *Il bilancio di esercizio nella problematica più recente: riflessi penalistici*, in ID., *Tre studi sulla falsità in bilancio*, Milano, 1980, pp. 174-177.

Non si intende certo qui riferirsi alla "ragionevolezza" nel significato di assenza razionale delle azioni umane che è anzi uno degli elementi principali dell'intelligibilità di ogni comportamento razionale. Per questo secondo significato di "ragionevolezza" assai frequente nel pensiero anglosassone, si veda JAEGER P. G., *La "clausola generale" del bilancio nella direttiva comunitaria e nel diritto italiano*, in "Giur. Comm.", 1984, 3.

² Cfr. SUPERTI FURGA F., *Reddito e capitali nel bilancio di esercizio*, Milano, 1987, pp. 49-53.

trio mascherato sotto il criterio della ragionevolezza, per salvarne al massimo grado le peculiarità di ordine conoscitivo.

2. I problemi etici del bilancio di esercizio

L'assetto conoscitivo-informativo del bilancio di esercizio sopra descritto risente di molte connessioni con gli aspetti etici del comportamento aziendale. In parte la stessa struttura informativa oggi assunta dal bilancio è dettata da motivazioni di ordine essenzialmente etico. Correlativamente sono individuabili conseguenze etiche che discendono dalla capacità informativa del bilancio stesso. La prima relazione etico-conoscitiva in cui la struttura del bilancio può essere considerata come l'effetto di esigenze etiche, è spiegabile alla luce della transizione dalla cosiddetta teoria contrattualistica della società di capitali alla più moderna teoria istituzionalistica. Non si può affermare tuttavia che mancassero elementi etici anche nella prospettiva contrattualistica, che anzi tendeva alla tutela degli interessi delle minoranze all'interno del sistema aziendale. Essa privilegiava gli interessi comuni ai soci rispetto a quelli della più ampia società civile sulla quale l'operare dell'azienda necessariamente incide.

L'affermarsi della prospettiva istituzionalistica è invece storicamente legato alle dimensioni e al peso crescente assunti dalle imprese nell'ambito della società civile, con la conseguenza di una maggiore attenzione ai rapporti e agli interessi "esterni" all'azienda. Peraltro non sembra del tutto corretto mettere in netta contrapposizione le due teorie relative alle società di capitali, poiché la concezione contrattualistica tende a sfumare in quella istituzionalistica ove si allarghi la nozione di "soci" da quelli già effettivamente presenti come conferenti di capitale a quelli potenziati e futuri. Parallelamente al crescere dell'importanza delle imprese è destinato ad aumentare il numero e il peso dei secondi⁴.

Per la presente indagine ciò che importa è l'accentuazione delle esigenze etiche nello sviluppo dell'informativa aziendale determinata dal prevalere della teoria istituzionalistica. E tale accentuazione sembra proprio connettersi alla localizzazione dell'interesse sui destinatari esterni dell'operato aziendale che tendono a coincidere con l'intera società civile. Siamo dunque di fronte al privilegio degli aspetti esterni dei comportamenti aziendali rispetto all'attenzione contrattualistica per la dinamica interna d'impresa. Di qui la necessità di una rappresentazione "veritiera e cor-

retta" della situazione aziendale che si contrapponga, per quanto possibile, al pluralismo informativo delle politiche di bilancio e raggiunga il maggior grado di intelligibilità conseguibile rispetto al maggior numero di destinatari esterni.

Il rapporto etico-conoscitivo ora accennato trova motivazioni pratiche sia nelle finalità più specifiche che l'azienda si propone, sia nella difesa di un complesso di interessi esterni sviluppati nella società civile. Da un lato, infatti, le imprese hanno necessità di ottenere un sufficiente grado di consenso al loro operare da parte del pubblico cui si rivolgono e con il quale interagiscono, sia per l'acquisizione dei fattori di produzione e delle stesse condizioni di esistenza, che per la vendita dei prodotti o per la fornitura di servizi. D'altro lato, la società civile è oggi in grado di esigere una sufficiente informazione sul funzionamento e sulle tendenze di sviluppo del motore principale operante nella dimensione economica dell'attività umana.

La richiesta informativa della società civile non è però dettata soltanto da interessi economici, ma anche da un complesso di esigenze assai più ampie, relative all'ambiente, alla qualità della vita, al modello di sviluppo politico e sociale. Non si vuole in questa sede intervenire nella complessa questione del bilancio sociale d'impresa⁵ rispetto al quale la normale informativa di bilancio risulta però preliminare e imprescindibile.

Si è visto fin qui quanto possa essere forte il condizionamento etico esercitato dalle aspettative sociali sulla redazione del bilancio aziendale. Esaminiamo ora le principali ragioni che giustificano e legittimano l'interazione di questi due aspetti.

In primo luogo occorre considerare la progressiva crescita dell'importanza relativa dell'azienda nel contesto della società in una situazione generale di continua riduzione delle tradizionali risorse naturali cui si supplisce con tecniche di produzioni artificiali che hanno come contropartita rilevanti rischi di modificazione e degrado dell'ambiente. Poiché la società consente agli imprenditori la gestione di risorse la cui manipolazione produce effetti anche esterni alle singole imprese che concernono su larga scala l'intera società civile, sorge da essa la richiesta di una informazione adeguata sull'uso delle risorse che trascende gli interessi puramente economici. Anche questi ultimi tuttavia si allargano proporzionalmente al crescere del peso relativo dell'attività aziendale nella società e di conseguenza la domanda di informazione da parte dei destinatari del bilancio risulta più pressante e condizionante. Si tratta di un caso in cui il risultato conoscitivo

⁴ Per informazioni sulla prospettiva contrattualistica e istituzionalistica in ordine all'interesse sociale e per la prospettazione di una possibile continuità tra l'una e l'altra, si veda GALGANO F., *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 1986, capp. 10 e 11.

⁵ Dell'argomento ci si è brevemente occupati nello scritto, SUPERTI FURGA F., *Note introduttive al bilancio sociale*, in "Sviluppo e Organizzazione", novembre-dicembre 1977. Per un'esposizione storico-sistemica del problema, si veda oggi, Rusconi G., *Il bilancio sociale d'impresa*, Milano, 1988.

è motivato da una richiesta di ordine etico-pratico che costituirà anche il parametro di giudizio sulla " bontà " dei comportamenti aziendali registrati a livello conoscitivo dal bilancio di esercizio.

E questo un esempio particolarmente pregnante che dimostra l'illusorietà di ogni approccio scientifico " neutrale ", ossia libero da riferimenti a valori pratici di un qualche tipo, come già aveva acutamente osservato Max Weber indicando il carattere illusorio della *Wertfreiheit* per le premesse di qualsiasi scienza.

La crescita delle richieste e dei condizionamenti etici nei confronti dell'informazione aziendale è macroscopicamente osservabile nei destinatari del bilancio esterni all'azienda il cui numero è potenzialmente in continuo aumento e tende, come si è visto, a coincidere con l'intera società civile. Obbedisce a questa realtà il carattere obbligatorio dell'informazione diretta alla totalità dei conferenti di capitale che con la pubblicazione del bilancio si estende ad altri soci potenziali, rappresentati da tutti i risparmiatori, il cui numero è sempre crescente con il progressivo allargamento degli spazi economici, connesso alla tendenza liberalizzante nella circolazione dei capitali⁶.

L'interazione tra etica e conoscenza influenza la redazione del bilancio in misura numericamente più ristretta, ma fortemente obbligatoria dal punto di vista etico, anche e soprattutto nei confronti dei prestatori di lavoro quali membri del soggetto economico dell'impresa⁷, cui sul versante esterno si aggiungono gli individui che possiedono le caratteristiche per essere futuri potenziali collaboratori interni dell'impresa.

Lo stesso obbligo alla correttezza economica dell'informazione sull'attività gestionale vincola l'azienda, sul piano privatistico, nei confronti di coloro che con essa intrattengono rapporti di scambio come i creditori, i clienti e i fornitori.

Nei rapporti con i pubblici poteri l'impresa è obbligata alla trasparenza con forti motivazioni etiche verso

l'amministrazione finanziaria dello Stato, deputata al prelievo della parte di reddito che la comunità politica reputa di dover devolvere a finalità pubbliche, e verso i pubblici poteri in generale per fornire i dati veritieri necessari all'attuazione di una politica economica a respiro nazionale.

Si sono considerati fino a questo punto i casi di concordanza tra finalità etiche e scopi conoscitivi dell'informazione aziendale. Occorre tuttavia tenere anche conto degli elementi di contrasto e di irriducibilità che possono darsi, come è stato già largamente osservato in sede di epistemologia⁸, nell'incrocio di prospettive etiche e panorami conoscitivi. È da tempo nota l'impossibilità di convertire completamente, a livello linguistico, gli enunciati normativi in enunciati descrittivi, ma, oltre a questa difficoltà logica, il conflitto tra etica e conoscenza si manifesta ampiamente anche nella sfera della prassi.

Con riferimento al nostro argomento specifico è sufficiente riflettere sulla maggiore o minore opportunità dell'informazione infra annuale, a periodicità semestrale e, in alcuni Paesi, trimestrale, che viene richiesta alle aziende di maggiori dimensioni con determinate caratteristiche allo scopo di facilitare il controllo degli operatori esterni sullo svolgimento dell'attività di gestione. Il maggior significato del bilancio di esercizio si ha infatti nella prospettiva del going concern che nel limite, solitamente annuale, del periodo amministrativo rileva con i valori dello stato patrimoniale cicli di processi produttivi frequentemente non ancora conclusi alla data di riferimento del bilancio. La stessa intelligibilità di un singolo bilancio risulta notevolmente diminuita se non è possibile confrontarlo con i bilanci degli esercizi precedenti e con le prospettive della gestione futura. Se già è parzialmente insufficiente il riferimento ad un solo anno di gestione, ancor meno significativo, per la conoscenza della situazione aziendale, risulterà il riferimento a periodi più brevi. La riduzione della portata conoscitiva dell'informazione infra annuale può ovviamente oltrepassare una soglia oltre la quale la conoscenza cede il passo al fraintendimento e all'equivoco. In un caso di questo

⁶ Alla luce della " mondializzazione " degli investimenti di capitale è molto significativo lo sforzo di unificazione compiuto da organismi internazionali, tra i quali primeggia lo IASC, in ordine alla prassi contabile delle aziende. Si tratta di un'operazione che risente, come si è già visto a livello più ristretto dei singoli bilanci aziendali, di spinte al tempo stesso etiche e conoscitive nel rispetto delle esigenze e delle aspettative di ogni possibile risparmiatore. Per una riflessione più ampia su questo tema, si rimanda a SUPERTI FURGA F., Ricezione dei principi generali dello IASC nello schema di legge delegata di attuazione della IV e VII Direttiva comunitaria, in " Il giornale dei Dottori Commercialisti ", n. 1, 1990, pp. 36-38.

⁷ Per la nozione di soggetto economico allargato alla categoria dei prestatori di lavoro, cfr. MASINI C., *Lavoro e Risparmio*, Torino, 1970, p. 43.

⁸ Si vedano in proposito nella vastissima bibliografia, prevalentemente di lingua inglese, almeno gli studi di: AYER A. J., *Language, Truth and Logic*, London, 1946 ; HARE R. M., *The Language of morals*, Oxford, 1952; STEVENSON C. L., *Ethics and Language*, New Haven, 1945; ID., *Facts and Values: Studies in Ethical Analysis*, New Haven, 1963; VON WRIGHT G. H., *Essay in Deontic Logic and The General Theory of Action*, Amsterdam, 1968; in lingua italiana: PRETI G., *Praxis ed empirismo*, Torino, 1957; ID., *Retorica e logica*, Torino, 1968; e in lingua francese: PERELMAN C. H., *OLBRECHTS-TYTECA L., Traité de l'argumentation. La Nouvelle Rhetorique*, Paris, 1958.

genere si ha l'impressione che l'esigenza etica non solo prevalga, ma addirittura prevarichi, su quella conoscitiva.

Un altro caso di facile osservazione è rappresentato dal contrasto possibile tra la finalità di offrire la massima quantità di informazioni sulla gestione aziendale e l'uso che può farne la concorrenza, ovviamente da includere a pieno titolo tra i destinatari esterni dell'informazione, ma caratterizzata da interessi completamente divergenti rispetto a quelli interni all'impresa e a quelli di numerosi destinatari esterni. Si pone in questo, come in molti altri casi, la necessità di una scelta che assegni priorità alle esigenze etiche oppure alle prospettive economiche, priorità che è sicuramente destinata a incidere in modo diverso sul risultato conoscitivo del bilancio. Si tratta di una scelta pragmatica, vista l'irriducibilità, quanto meno parziale, del piano prescrittivo all'ottica scientifico-descrittiva. Indubbiamente non è facile pronunciarsi a favore dell'uno o dell'altro tra i due corni di questo secolare dilemma. Pare più opportuno un invito alla cautela e alla rinuncia a troppo facili entusiasmi per valori etici tanto generali da risultare vuoti e inefficaci, quali i generici ed abusati appelli ad un astratto bene comune o al vago e disatteso rispetto della persona.

Ciò di cui occorre essere consapevoli è invece l'estrema complessità degli interessi che si incrociano, e spesso contrastano, nella sempre più larga audience cui si rivolge l'informazione aziendale. Di questo è necessario tener conto anche con analisi approfondite per evitare che l'appello all'etica si risolva in una pura utopia o in un vuoto moralismo e soprattutto in un danno alla conoscenza e all'intelligibilità della gestione aziendale.

3. I vincoli giuridici del bilancio di esercizio

L'informazione aziendale, che si sostanzia nel bilancio di esercizio, è regolata sotto il profilo giuridico in sede di diritto civile commerciale, nelle norme tributarie e nel diritto penale societario. La configurazione giuridica dei requisiti cui deve rispondere la redazione del bilancio è stata a lungo oggetto di critica da parte degli economisti che la ritenevano troppo generica e inadeguata alle esigenze di un'informazione aziendale pregnante.

È noto che attualmente vi è una tendenza alla collaborazione interdisciplinare tra economisti e giuristi, rivolta a salvaguardare la dignità e la correttezza giuridica del bilancio unitamente alla sua portata conoscitiva. È tuttavia opportuno esaminare quali specifici rapporti intercorrano tra il ruolo conoscitivo ed etico del bilancio e la sua rilevanza giuridica, così come, per converso, può essere utile analizzare quali condizionamenti, e con quali conseguenze sul piano dell'informazione, vengano imposti dalle norme giuridiche

alla redazione del bilancio.

Se è vero infatti che la redazione del bilancio è vincolata dalla necessità di soddisfare i requisiti imposti dalle norme dell'ordinamento giuridico, è anche vero che il diritto, nel verificare la rispondenza dell'informazione aziendale al precetto normativo, deve rifarsi ai principi dell'economia aziendale per controllare la veridicità e la correttezza economica delle informazioni di bilancio.

Si esclude infatti la possibilità di contrapporre una "verità giuridica" del bilancio ad una sua "verità fattuale", essendo indispensabile, per ragioni logiche, tenere ben distinto il piano normativo da quello conoscitivo, ossia il piano del dover essere da quello dell'essere. Di conseguenza, in ordine all'accertamento della veridicità del bilancio, il diritto opera ad un livello secondario rispetto a quello primario rappresentato dalla capacità informativa del bilancio sulla gestione aziendale⁹.

Sarà perciò l'economia aziendale che fornirà al diritto gli elementi materiali su cui verrà formulato il giudizio relativo alla loro armonia o disarmonia con le norme vigenti.

Nel complesso delle tre sfere giuridiche che concernono il bilancio di esercizio, la sfera civile, quella tributaria e la penale, si ha l'impressione che la prima di queste si sia dimostrata storicamente più sensibile e più attenta delle altre alle esigenze economico-aziendali.

La nuova normativa civilistica, infatti, in armonia con la Direttiva comunitaria, dimostra con chiarezza nella sua clausola generale, ex art. 2423 c.c., di aver recepito le richieste avanzate da lungo tempo dai migliori cultori di economia aziendale rispetto all'inadeguatezza dei precetti giuridici per la redazione del bilancio di esercizio.

Questa clausola rivela infatti la generale consapevolezza del livello secondario a cui opera il diritto rispetto alla rappresentazione della realtà aziendale fornita dal bilancio. Basti ricordare il richiamo alla chiarezza nella redazione del bilancio e alla verità e alla correttezza della rappresentazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nel secondo capoverso dell'articolo citato. Questa posizione generale è integrata ed arricchita dal terzo capoverso in cui si lascia spazio a "informazioni complementari necessarie allo scopo" e dal quarto che ammette persino l'obbligo di derogare alle norme quando l'osservanza della norma risulti "incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta" della gestione aziendale.

⁹ Questa posizione è condivisa anche, in sede di diritto penale societario, da A. Crespi, che nella premessa al volume di BARTULLI A., *Tre studi sulle falsità in bilancio*, Milano, 1980, afferma: "La norma incriminatrice operando come disciplina di secondo grado obbliga a ricavare l'elemento oggettivo da disposizioni extrapenalistiche", p. VIII.

Il legislatore sembra qui aver pienamente recepito la realtà complessa e variegata della dimensione aziendale che non si lascia facilmente assorbire in una norma eccessivamente rigida e generale. Nella sfera civilistica dunque la riflessione economico-aziendale ha sicuramente influito sulla configurazione delle norme.

Il rapporto economia-diritto risulta invece assai meno univoco nel settore tributario.

È noto che il bilancio di esercizio risulta condizionato oltre che da norme civilistiche anche dalla legislazione tributaria.

In primo luogo occorre osservare che il legislatore fiscale esige la determinazione di un reddito di esercizio imponibile non sempre coincidente con il risultato economicamente attribuibile all'esercizio.

Di conseguenza il reddito determinato a fini fiscali può non offrire una rappresentazione " veritiera e corretta " degli effetti della gestione aziendale e risulta quindi poco interessante per la dimensione conoscitiva del bilancio.

Diverse sono infatti le finalità del legislatore tributario rispetto a quelle del legislatore civile che sono oggi in maggiore armonia con i requisiti ai quali il bilancio deve rispondere secondo l'economia aziendale. L'imponibile fiscale deve perciò consentire, oltre alla determinazione del prelievo per finalità pubbliche, l'attuazione di un grado soddisfacente di perequazione tributaria, previsto dall'art. 53 della Costituzione, che si realizza condizionando la discrezionalità degli amministratori nella determinazione dei componenti di reddito, e il conseguimento di obiettivi di politica economica attraverso una serie appropriata di norme specifiche¹⁰.

Un'altra importante differenza tra l'ordinamento civilistico e quello tributario risulta anche dalla relativa lentezza con cui muta il primo rispetto alla notevole rapidità di adeguamento delle norme fiscali alle esigenze della spesa pubblica. Tale differenza comporta evidentemente una maggior difficoltà di armonizzazione teorica tra la concezione economico-aziendale del bilancio con le sue finalità conoscitive ed etiche e i vincoli che al bilancio sono imposti non soltanto dal diritto, ma soprattutto dalla politica tributaria in cui la prassi deve forzatamente prevalere sulla teoria. L'irriducibilità dell'ordinamento tributario a quello civilistico (nei Paesi in cui la norma tributaria deve essere riflessa nella redazione del bilancio, come è il caso

italiano) è stata recepita dall'ordinamento che accoglie la IV Direttiva CEE con la previsione che lo schema del conto economico comprenda, dopo l'indicazione del risultato di esercizio, le rettifiche di valore e gli accantonamenti, " operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie ", per giungere alla determinazione dell'utile o della perdita di esercizio.

Le disarmonie tra gli ordinamenti tributari dei diversi Paesi, dovute alle differenti tradizioni politico-economiche e alle differenti situazioni della spesa pubblica, costituiscono sicuramente un ostacolo non trascurabile, forse il maggiore, all'uniformazione del linguaggio dei bilanci e in ultima analisi alla loro validità informativa. Non a caso l'armonizzazione in sede comunitaria europea delle normative tributarie incontra ancora oggi notevoli difficoltà di realizzazione. Mentre le due sfere giuridiche prima considerate forniscono precetti normativa in ordine alla redazione del bilancio, la legislazione penale si trova invece a dover stabilire i criteri di giudizio relativi a bilanci già redatti.

In certo senso, quindi, il diritto penale opera addirittura ad un terzo livello in quanto deve controllare sia la rispondenza del bilancio ai principi economico-aziendali, sia la sua armonia con le norme di redazione imposte dal diritto civile e tributario.

Senza voler entrare nella vexata quaestio che discute se il diritto penale debba principalmente tendere a punire il soggetto sulla base della sua responsabilità personale o a salvaguardare la società dagli effetti di azioni penalmente perseguibili, è chiaro che all'economista interessa soprattutto questa seconda finalità. Nel diritto vigente i due aspetti fondamentali che vengono considerati nel controllo giuridico-penale dei bilanci sono l'elemento oggettivo della verità-falsità e quello soggettivo del dolo.

L'art. 2621 c.c. al p. 1 stabilisce la punibilità di determinati soggetti " ... i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime ".

Dal punto di vista aziendalistico risulterebbe in primo luogo preferibile la scissione dell'intenzione fraudolenta dalla redazione falsa del bilancio, in quanto solo quest'ultima caratteristica interessa la nostra sfera di indagine. Inoltre lo stesso uso del termine " fatto " è nella norma penale piuttosto impreciso e troppo generale. Ci si riferisce a " fatti non rispondenti al vero " che in un senso epistemologico rigoroso non rientrano nella categoria dei fatti, poiché all'enunciato non corrisponde alcuna situazione esistente. In aggiunta vengono trattate alla stregua di fatti e come tali vengono ritenute suscettibili di verifica o falsificazione, anche le valutazioni che non appartengono per la maggior parte alla sfera dei valori certi, ma piuttosto a quella dei valori stimati o congetturati, non suscettibili

¹⁰ Si ricorda in proposito che il legislatore delegante ha indicato, come requisito essenziale della riforma tributaria, la determinazione del reddito attraverso l'adeguamento " del reddito imponibile a quello calcolato secondo i principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo " (art. 21 n. 16, L. 9 ottobre 1971, n. 825. Il corsivo è mio).

di verifica o falsificazione diretta¹¹.

Se è vero da un lato che nel bilancio i fatti non sono assimilabili alle valutazioni, configurandosi i primi unicamente nella classe dei valori certi che li registrano quantitativamente, ed appartenendo invece le seconde all'ambito dei valori stimati e congetturati, è anche vero però che la divaricazione tra fatti e valutazioni non deve essere, a nostro giudizio, eccessivamente radicalizzata, se non si vuole correre il rischio di vanificare, nella maggior parte dei casi, la possibilità della sanzione per falso in bilancio. Questo avviene quando si accentua la dimensione soggettiva delle operazioni valutative, richiamandosi a un labile criterio di "ragionevolezza", nel senso sopra specificato, che rende di fatto inverificabile l'intenzione del soggetto che effettua la valutazione e non propone alcun criterio discriminante per distinguere almeno l'approssimazione alla verità dall'approssimazione alla falsità.

A questa posizione si può contrapporre una diversa concezione dei valori stimati e congetturati meno legata all'elemento soggettivo che interviene nelle valutazioni e più aderente alla realtà economica che le valutazioni devono rispecchiare. È noto infatti come queste classi di valori siano l'espressione di cicli di processi produttivi ancora in fieri alla data di riferimento del bilancio e come la loro "oggettività" risieda nella corretta derivazione dalle ipotesi di gestione che sono all'origine dei processi produttivi, sia in ordine alla loro parziale realizzazione passata, sia con riferimento allo svolgimento futuro.

In questa prospettiva si accentua la distanza tra la nozione di falso in bilancio da un punto di vista economico-aziendale e lo spirito della norma penale che sanziona il reato. Secondo quest'ultima infatti sembra rivestire maggiore importanza l'accertamento dell'intenzione soggettiva nell'esposizione di "fatti non rispondenti al vero" o nell'omissione di informazioni doverose. È stata largamente dibattuta nella dottrina penalistica la concezione del dolo come condizione primaria della falsa redazione del bilancio. Concentrando l'attenzione sull'elemento soggettivo¹² che, come si è già osservato, è il solo sul quale l'accertamento penale possa intervenire direttamente senza la mediazione dei principi contabili, del diritto civile e di quello tributario che presiedono all'accertamento della veridicità e della correttezza per l'elemento oggettivo, sono state analizzate almeno tre specie di do-

lo (di danno, di pericolo ed eventuale) con riferimento alla tormentata interpretazione dell'avverbio "fraudolentemente" giustapposto ex art. 2621 c.c. all'esposizione dei fatti non rispondenti al vero¹³.

A questo proposito è da rilevare la difficoltà comportata dalla necessaria selettività delle informazioni presenti nel sistema del bilancio. L'insistenza sulla distinzione di un dolo eventuale, soprattutto in rapporto alle omissioni, come distinto da un dolo di effettivo danno o pericolo per i soci, rischia di lasciare all'arbitrio degli amministratori la scelta delle informazioni da fornire ai soci secondo le loro discutibili, e in nessun modo certe, previsioni sul futuro dell'azienda.

Una simile configurazione del dolo è tra l'altro possibile soltanto all'interno di una visione contrattualistica dell'impresa che cede via via il passo alla più pregnante concezione istituzionalistica.

In quest'ultima direzione, allargandosi enormemente il numero dei destinatari dell'informazione di bilancio, deve essere correlativamente ristretta la discrezionalità degli amministratori e aumentata la possibilità di un controllo oggettivo delle valutazioni.

La focalizzazione del dolo, per quanto articolata e profonda, non esce dalla sfera di analisi della soggettività e dell'intenzione, rendendo assai difficile il giudizio di falsità sulle più importanti e complesse voci del bilancio rappresentate dalle valutazioni.

Un tentativo di superamento della dimensione puramente soggettiva della valutazione si ritrova nei Tre studi sulle falsità in bilancio di A. Bartulli dove si afferma in più luoghi, come tesi di fondo, che la verità o la falsità delle valutazioni consisterebbe nella coerenza o nell'incoerenza dei valori stimati e congetturati, quantitativamente espressi, con i criteri di valutazione dichiarati nel documento descrittivo-esplicativo rappresentato dal terzo elemento del bilancio di esercizio (nella nuova legislazione formato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione). Questa posizione sembra accogliere una concezione della verità come pura coerenza sintattica senza porsi il problema del carattere convenzionale rivestito dalla scelta dei criteri di valutazione. La coerenza interna, infatti, può sussistere anche quando detti criteri di valutazione risultino inadeguati rispetto all'ipotesi di gestione da cui discendono le singole valutazioni. In ultima analisi, ci pare che anche questa posizione lasci troppo margine alla discrezionalità degli amministratori. Chi scrive ritiene che sia possibile un controllo della veridicità di ogni valutazione con un riferimento più oggettivo al contesto economico in cui si formano le ipotesi di gestione da cui le valutazioni devono essere dedotte. Fermo restando il rapporto di coerenza interna che deve collegare i valori alle ipotesi, è realizzabile per queste ultime un controllo sulla loro veridicità attra-

¹¹ Per una radicale distinzione tra "fatti" e "valutazioni", si veda ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, Milano, 1985, pp. 323-332.

¹² Il riconoscimento del maggior interesse nutrito dal diritto penale per l'elemento soggettivo del reato di falso in bilancio è sottolineato anche da Alberto Crespi nella premessa al volume di BARTULLI A., cit., p. VIII.

¹³ Un'articolata analisi della tripartizione del dolo in dolo di danno, dolo di pericolo e dolo eventuale si trova in ANTOLISEI F., op. cit., pp. 336-347.

verso il confronto di ogni ipotesi con il sistema economico in cui l'azienda opera. Anziché procedere nella difficile e spesso inefficace analisi delle intenzioni più o meno dolose del soggetto che redige il bilancio, sembra più proficuo considerare se l'ipotesi di gestione assunta, da cui derivano le singole valutazioni, era compatibile con il sistema di vincoli esistenti nel momento in cui il bilancio è stato redatto o la decisione è stata presa. Se con ciò non si può comunque raggiungere la determinazione di una verità o di una falsità fattuale in senso forte, il controllo delle ipotesi nei termini sopraddetti ne mette almeno in luce una sorta di verità o falsità " economica " attraverso il confronto con una realtà di rapporti pienamente og-

gettivi.

Le osservazioni che precedono si propongono dunque come un contributo ad evidenziare la complessità di influenze cui è sottoposta la formazione del bilancio in una visione istituzionalistica dell'impresa che ne aumenta le responsabilità informative ed etiche nei confronti della società civile e intendono sottolineare, in vista di una più proficua interazione tra economia e diritto, i condizionamenti giuridici che vincolano talune procedure di formazione del bilancio.